

# Assemblea Straordinaria della RTA HOTEL POSTA del 26.09.2024 ore 12:00

Presenti: Giorgio Alberti, Giordano Gozza, Cima Brenta Posta s.r.l. (rappresentata da Giorgio Alberti e Giordano Gozza) e Giulia Signorini.

Stefano Breno, Daniele Travaini e Oreste di Cori (in videoconferenza).

Assenti: ---nessuno

L'Amministratore comunica che in data del 03 Settembre 2024 (e successiva integrazione in o.d.g. del 13.09.24) ha trasmesso regolari email pec di convocazione a tutti i qui presenti.

La dott.ssa Giulia Signorini è stata nominata quale nuova Delegata di Appartamento delle unità 115-120-121-212 in data odierna e qui presente.

Viene autorizzata da tutti i presenti la partecipazione in smartworking, come le precedenti assemblee.

I presenti eleggono Presidente e Segretario di Assemblea:

Viene nominato Presidente il Dott. Giorgio Alberti e Segretario l'Amministratore Dott. Federico Ricci.

Il presidente di Assemblea controlla le relative distinte di convocazione e dichiara l'assemblea regolarmente valida e atta a deliberare in ordine ai punti di ordine del giorno.

## 1. Relazione Amministratore – Situazione e Sviluppi gestione turistica Giglio s.r.l.

In data del 05 settembre 2024 il Tribunale di Trento, nella persona del Giudice Dott.ssa Enrica Poli di cui procedimento di R.G. 649/2024, ha ritenuto l'esigenza di procedere a nomina di C.T.U., impregiudicata ogni valutazione in ordine alle ulteriori istanze istruttorie delle parti; disponendo C.T.U. e nomina consulente il geom. Luca BRUNELLI, con studio in Cormano Terme affinché: "Il C.T.U., letti gli atti e i documenti di causa (con riguardo ai documenti di spesa sub doc. 23 prodotti da parte resistente con note dd. 24-7-2024 tenendo conto di quelli con data successiva al 10-5-2024), esperita ogni necessaria indagine, previo sopralluogo sui luoghi di causa, sentite le parti e i rispettivi consulenti:

1) predisponga analisi -in particolare con indicazione dei dati relativi alla temporalità dei lavori, all'oggetto e all'importo- delle spese documentate da parte resistente successive al verbale del 7-6-2022, quantificando e precisando se e quali di dette spese rientrino nella categoria di lavori elencati nell'art. 13 del Contratto fra le parti oppure nell'elenco dei lavori a carico del locatore di cui all'art. 12 del Contratto;

2) con riguardo alle spese riconducibili all'elenco di cui all'art. 12 del Contratto offra elementi tecnici atti a valutare l'eventuale carattere di urgenza e necessità in relazione alla gestione della struttura turistica;

3) dica, inoltre, rispetto ad entrambe le categorie di spesa, se e quali esborsi siano riconducibili a comunicazioni o a scambio di preventivi fra le parti agli atti di causa";

• fissando per il conferimento dell'incarico e il giuramento di rito l'udienza del 16 ottobre 2024, ore 10:30, assegnando alle parti termine sino alla data di udienza per la nomina dei rispettivi consulenti.

Si allega al verbale documento come (Allegato A) –


I presenti chiedono che venga nominato un CTP anche di fiducia dello Studio Tognolatti.

L'Amministratore comunica ai presenti che vi è stato incontro con GIGLIO S.R.L.

In data di venerdì 20 settembre 2024 alle ore 11:00 – data fissata per incontro congiunto di inizio lavori di manutenzione straordinaria concordati congiuntamente con GIGLIO SRL come da verbale di sopralluogo del 01.07.2024 coadiuvato anche dalla presenza di Arch. Aldo Marzoli.

Il Sig. Antonio Carati (Amministratore Unico di GIGLIO srl) non si è presentato, ed era presente soltanto il Sig. Castelnovi suo (socio e delegato).

Entrando nella reception, insieme alla Dott.ssa Andreatta Giulia di ERMETES Soc. Coop. (società incaricata dalla Comunione in urgenza (di cui punto 2 di o.d.g.) per i lavori concordati di manutenzione straordinaria che avrebbero dovuto iniziare nella seguente mattina, con contestuale riunione di coordinamento inizio lavori ad altra



impresa di M.G.F. s.r.l.s di cui altra azienda chiamata dalla Comunione per effettuare altra successiva parte di lavori) si è trovata una costruzione in legno, senza esservi nessuna persona. Sottolineando il fatto che questa struttura di circa (3x4mt), ostacolava l'entrata eventuale di persone ed operai e le attrezzature che avrebbero dovuto essere portate in loco da ERMETES Soc. Coop. per l'inizio dei lavori imminente.

Si è presentato il Sig. Castelnovi dopo pochi minuti, sono poi arrivate successivamente altre persone di cui n.2 ragazzi e n. 3 ragazze, personale di GIGLIO srl.

Ci siamo accomodati nel locale ristorante con il sig. Castelnovi che affermava la propria contrarietà all'Amministratore per l'inizio dei lavori straordinari già concordati congiuntamente in data di sopralluogo del 01.07.2024. E' stato fatto presente al Sig. Castelnovi che qualsiasi attività interna alla struttura risulta illegittima, ulteriormente constatata l'impossibilità di effettuare gli interventi programmati per opposizione di GIGLIO srl, evidenziando che eventuali danni o aggravamenti e danneggiamenti già esistenti e conseguenti alla mancata effettuazione dei lavori oggi non consentiti da GIGLIO srl, saranno ovviamente imputabili esclusivamente a quest'ultima.

E' stato fatto presente al Sig. Castelnovi che la struttura in costruzione in legno non è mai stata concordata, ne autorizzata e pertanto doveva essere rimossa immediatamente. Il Sig. Castelnovi ha riferito insistendo che tale installazione è legittima in quanto struttura (amovibile in legno per la zona esterna) costruita in loco per aumentare la cubatura di spazi adibiti a nuovo locale per le manutenzioni e nuovi spazi per camere del personale.

L'Amministratore faceva presente che tale installazione rientra in una categoria di illecito, nonché reato di abuso edilizio che può portare a conseguenze negative sia da un punto di vista amministrativo che penale.

La Legge di riferimento è il D.P.R. 380/2001. Con responsabilità contingenti anche al sottoscritto Amministratore. Inoltre, rilevato che non possono essere effettuati cambi di destinazione d'uso all'interno della RTA decisi di spontanea volontà dal conduttore GIGLIO srl.



Durante le attività di stesura di un Verbale congiunto è stato visto personale nonché i dipendenti della GIGLIO srl, eseguire opere di falegnameria e di manutenzioni straordinarie senza nessun dispositivo di DPI protezione individuale per lavorazioni ad alto rischio, necessarie ed obbligatoria dalla normativa della sicurezza sul lavoro D.lgs 81/08. Di cui passibile di eventuali incidenti ed infortuni sul lavoro con responsabilità di reato di lesioni colpose in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza ex art. 590, comma 3 del Codice penale. Reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro ex art. 437 del Codice penale. Reato di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro ex art. 451 del Codice penale. Con relative responsabilità contingenti anche al sottoscritto Amministratore.

Il Sig. Castelnovi ha riferito che l'Amministrazione non deve occuparsi di ciò che fa GIGLIO srl all'interno della struttura e che tali lavori, venivano svolti in economia con le maestranze della società. Chiedendo, anziché tutta la documentazione sulla sicurezza, tutta la documentazione obbligatoria per l'inizio dei lavori, nonché un cronoprogramma contenente in maniera dettagliata le lavorazioni con relative procedure di esecuzione della Comunione alla Dott.ssa Giulia Andreatta di ERMETES Soc. Coop.

Alla luce di queste richieste, Giglio non ha fornito nessuna documentazione relativa ai lavori che stava già facendo all'interno della struttura, anche in relazione ai suoi dipendenti e nemmeno documentazione riguardante la manutenzione ordinaria che GIGLIO srl avrebbe dovuto produrre come da contratto tra le parti di locazione Comunione RTA Hotel Posta / GIGLIO srl - Obblighi Conduttore di cui (Art. 11).

All'esito del Verbale del 20.09.2024 che si Allega come (Allegato B) e Relazione Fotografica che si Allega come (Allegato C) è stato consultato il RSPP ERMETES Soc. Coop. - Ing. Salvatore Grimaldi che visti gli accadimenti ha però subito comunicato che non era possibile l'inizio dei lavori in quanto non vi erano i requisiti minimi di sicurezza affinché ERMETES potesse procedere con i lavori.

Poiché stante la mancanza di documentazione che avrebbe dovuto produrre GIGLIO srl non si poteva procedere quindi ad emettere nessun POS (PIANO OPERATIVO PER LA SICUREZZA) e nessun un DUVRI, (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE) redatto in applicazione e conformità all'art.26 del D. Lgs. 81/08 s.m.i.), documento indispensabile ed obbligatorio nel caso in cui vi siano più aziende operanti nello stesso edificio.



Inoltre, lo stesso RSPP, una volta ascoltati i fatti, comunicava che: I lavoratori sono tenuti a svolgere esclusivamente le mansioni che rientrano nella propria qualifica professionale, non solo per motivi di natura assicurativa, ma soprattutto per garantire la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

Risultava necessario che GIGLIO avesse prodotto tutti i documenti necessari alle loro maestranze.

In quanto, L'assenza di adeguata formazione, come stabilito dalle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), rappresenta un grave rischio. Se un lavoratore si trova a svolgere attività a rischio senza la necessaria preparazione e senza l'idoneità alla mansione rilasciata dal medico competente, il datore di lavoro si espone a conseguenze legali molto severe. Le sanzioni penali e civili possono essere considerevoli, e in caso di incidenti con esiti gravi, il datore di lavoro rischia l'arresto e accuse pesanti.

Questa situazione non solo compromette la sicurezza dei lavoratori, ma può anche avere ripercussioni finanziarie e reputazionali significative per l'azienda. La responsabilità del datore di lavoro è quindi cruciale nel garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative, proteggendo sia i dipendenti sia se stesso da eventuali eventi dannosi. Nella fattispecie i lavoratori dovrebbero avere formazione a rischio alto, corso formazione generale e specifica rischio alto, corso DPI III cat lavori in quota, un'assunzione diversa sia ai fini INPS che INAIL, una visita medica con idoneità sanitaria alla specifica mansione. A corredo di tutto questo il rischio per l'esecuzione di tali lavorazioni dovrebbe essere presente nel Documento Valutazioni Rischi con allegato una specifica procedura di intervento per tale lavorazione.

RSPP – Ha Completato il discorso con l'affermazione che allo stato attuale ERMETES non può quindi procedere ad inizio dei lavori concordati, poiché ERMETES potrebbe essere chiamata in causa con responsabilità in solido di tali mancanze relative alle normative di sicurezza.

L'Amministratore fa presente che in data di domenica, 22 Settembre 2024 ha ricevuto email pec, con comunicazione ufficiale di ERMETES Soc. Coop. che non è possibile procedere ad inizio lavori per mancanze in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 s.m.i.).

L'Amministratore comunica che stanti le gravi, inaudite ed inaccettabili condotte di GIGLIO srl, reiterate e costanti nel tempo, con conseguenti attività criminose eseguite con dolo ed in spregio alle norme di legge, in loco all'interno della COMUNIONE RTA HOTEL POSTA, sono risultate ingiustificabili ed inaccettabili, passibili di segnalazione alle competenti autorità. Anche per le forti e sonore responsabilità in capo alla figura di AMMINISTRATORE PRO TEMPORE e LEGALE RAPPRESENTANTE di tutta la Comunione dei Multiproprietari dell'Hotel Posta RTA, che ha il dovere e compito di custodire e assicurare il Complesso Turistico, nonché di vigilanza su tutte le attività di interne di gestione alla Struttura.


Il rapporto tra Proprietà e Amministratore va riferito al contratto di mandato ex art. 1710 c.c. La dottrina e la giurisprudenza sono di parere unanime nell'inquadrare il rapporto che lega l'amministratore all'ente gestito nell'ambito della figura contrattuale del mandato.

L'articolo 1129 del codice civile, novellato dalla legge di riforma del condominio del 2012, in relazione al contratto fra condomini e amministratore dispone espressamente al comma 14 che per quanto non disciplinato dalle norme di cui agli artt. 1129 e ss. Cod. civ. si applicano le disposizioni di cui al mandato.

Applicando i principi che regolano il rapporto di mandato ne consegue che l'inosservanza da parte dell'Amministratore dei doveri rientranti nei suoi compiti è fonte di responsabilità contrattuale.

Tipico caso di responsabilità extracontrattuale in ambito condominiale è dato dalla violazione della disposizione di cui all'art. 2051 c.c., per cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. La giurisprudenza prevalente ritiene che in materia condominiale l'eventuale responsabilità aquiliana derivante da insufficiente od omessa custodia è da attribuire al condominio come tale in quanto la custodia è a carico del condominio e per esso dell'Amministratore. Sull'Amministratore, difatti, grava il dovere di vigilanza e di controllo sui beni comuni e, conseguentemente, la responsabilità personale in merito agli eventuali danni a terzi derivanti dai beni condominiali comuni.

L'Amministratore è titolare "ope legis" (salvo diverse disposizioni statutarie o regolamentari) non solo del dovere di erogazione delle spese attinenti alla manutenzione ordinaria e alla conservazione delle parti e servizi comuni dell'edificio, ai sensi dell'art. 1130, nn.3 e 4, c.c., ma anche del potere di ordinare lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere urgente con l'obbligo di riferirne nella prima assemblea dei condomini, ai sensi dell'art. 1135, comma 2, c.c.. Di conseguenza deve riconoscersi in capo a tale soggetto l'obbligo giuridico di attenersi senza indugio per la eliminazione delle situazioni potenzialmente idonee a cagionare la violazione della regola del "neminem laedere". La responsabilità per danno cagionato da cose in custodia postula che l'evento lesivo derivi da mancata o inadeguata custodia della cosa, da intendersi nel senso ampio, comprensivo di inadoneo



governo o impiego di essa da parte di chi ne ha l'obbligo e senza che rilevi che la cosa stessa sia o non munita di autonoma capacità di nuocere (in tal senso Cass. civ., Sez. III, 24 febbraio 1983, n. 1425).

Principio del nostro sistema penale è quello secondo cui: «la responsabilità penale è personale», enunciato dall'art. 27, comma 1, della Costituzione, in virtù del quale soggetto attivo del reato può essere solamente la persona fisica. Quindi, in relazione ai reati derivanti da vicende che riguardano parti comuni di un edificio, non potendosi configurare una responsabilità in capo al condominio è necessario individuare il soggetto penalmente responsabile nell'ambito dell'organizzazione dello stesso.

La responsabilità penale dell'Amministratore va esaminata e risolta nell'ambito del capoverso dell'art. 40 c.p., ove si stabilisce che «non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo». In forza di tale norma per rispondere del mancato impedimento di un evento è necessario l'esistenza di un obbligo giuridico di attivarsi allo scopo. Negli edifici condominiali, l'obbligo giuridico di rimuovere il pericolo derivante dalla minacciante rovina di parti comuni della costruzione, la cui violazione integra il reato contravvenzionale di cui all'art. 677 c.p. (depenalizzato per le condotte illecite di cui al primo e secondo comma), incombe sull'Amministratore, pur potendo esso risorgere in via autonoma a carico dei singoli condomini qualora, per cause accidentali, l'Amministratore non possa adoperarsi allo scopo suindicato con la necessaria urgenza. L'Amministratore, quindi, riveste una specifica posizione di garanzia, ex art. 40, comma secondo, cod. pen. in virtù del quale su costui ricade l'obbligo di rimuovere ogni situazione di pericolo che discenda dalla rovina di parti comuni, nonché attività illecite riconducibili "contra legem", attraverso atti di manutenzione ordinaria e straordinaria, predisponendo, nei tempi necessari alla loro concreta realizzazione, le cautele più idonee a prevenire la specifica situazione di pericolo (Cass. 23 novembre 2015, n. 46385).

Il qui presente Federico Ricci - Amministratore della RTA HOTEL POSTA in data di lunedì 23 Settembre 2024, si è recato alla Stazione di Comando Carabinieri di Madonna di Campiglio, per esporre i fatti e chiedere consulto. Successivamente alle consultazioni con il Comandante dei Carabinieri Mar. Leonardi Christian, l'Amministratore (che ringrazia la Stazione di Comando Carabinieri di Madonna di Campiglio per la pronta e tempestiva collaborazione) ha inviato tramite via email pec "Esposto - Segnalazione dei Fatti Accaduti" alle seguenti competenti autorità: Segreteria Comunale di Pinzolo, Polizia Locale di Pinzolo, Ufficio Ispettorato del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, Vigili del Fuoco nonché all'Unità Operativa di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (UOPSAL) a cui è stato chiesto di accertare i fatti in virtù di possibili reati contro la legge nei confronti della società di gestione GIGLIO srl ed intervenire quanto prima circa sulle notizie di Reato.

L'Amministratore comunica all'Assemblea che: tutti gli sviluppi sono stati trasmessi a Studio Legale Toniolatti, nonché alla Dott.ssa Tiziana Morolli e Dott.ssa Dal Piazz, procuratrici e difensore della Comunione RTA HOTEL POSTA, nel contenzioso con la società GIGLIO srl di cui R.G. 649/2024 - TRIBUNALE DI TRENTO, affidata al Giudice Dott.ssa Enrica Poli.

L'Amministratore dichiara che a fronte di tali avvenimenti, già allertati in emergenza alle autorità competenti (circa la notizia e testimonianza di possibili Reati Penali), non è possibile fare altro se non quello di attendere esito del giudizio in corso di cui R.G. 649/2024 - Tribunale di Trento affidato al Giudice Dott.ssa Enrica Poli. Tutte le attività a difesa e tutela della Comunione dei Multiproprietari della RTA Hotel Posta sono state eseguite.


Tutti i presenti ratificano l'operato dell'Amministratore e lo ringraziano per le attività sin qui portate avanti eccellentemente con tempestività e professionalità, di non ben poco conto, in favore della RTA Hotel Posta.

## 2. Approvazione preventivi e lavori urgenti RTA HOTEL POSTA.

L'Amministratore comunica che arrivati a questo punto non è possibile effettuare l'approvazione di nessun preventivo e/o attività di manutenzione straordinaria visti gli sviluppi ed eventi di cui al punto 1 di o.d.g. L'Amministratore riferisce di aver provveduto a dare acconto lavori pari ad euro 6.243,22 (in data del 16-09-24) alla Società ERMETES Coop. Soc. in via d'urgenza per i lavori di manutenzione straordinaria che si erano concordati, ma che risultato non possibile iniziare, per le già sopra menzionate cause imputabili alla GIGLIO srl. Tale somma verrà richiesta in via risarcitoria a GIGLIO srl.

Tutti i presenti ratificano l'operato dell'Amministratore.

## 3. Incarico legale per nuovi affidamenti posizioni monitorie e procedure di recupero delle morosità ai sensi dell'art. 492 c.p.c. ed analisi preventivo Avv. Roberto Boschetti.



L'Amministratore presenta preventivo raccolto per questa specifica attività da Avv. Roberto Boschetti, che viene allegato come (Allegato F). Tutti i presenti Membri del Consiglio di Comunione della RTA Hotel Posta chiedono che l'Amministratore inizi soltanto con le prime 5 morosità di importo maggiore di cui vi è necessità di iniziare con il recupero della morosità ai sensi dell'art. 492 c.p.c. – i presenti chiedono quindi di trasferire le più alte posizioni n. 5 già incaricate a Studio Scuderi per l'emissione dei decreti ingiuntivi e di affidarle per il proseguimento del recupero del credito ad Avv. Boschetti Roberto.

L'Amministratore conferma che procederà ad incaricare legale per le sole 5 maggiori morosità di cui vi è necessità di procedere con art. 492 c.p.c. che vengano quindi trasferite da Studio legale Scuderi a Studio di Avv. Roberto Boschetti del Foro di Bologna.

I presenti ad unanimità chiedono che l'Amministratore provveda a richiedere nuovo report aggiornato di Studio Scuderi che dovrà fornire entro e non oltre il 10 ottobre 2024 su situazione di tutti gli affidamenti decreti ingiuntivi ad da inizio di mandato Novembre 2023 ad oggi.

I presenti ad unanimità chiedono che si provveda ad incaricare un nuovo legale in assistenza a Studio Scuderi per i prossimi decreti ingiuntivi di nuova emissione, poiché lo stesso Studio Scuderi ha già troppe, numerose e diverse posizioni già in corso e molte risultano ancora in sospeso. L'Amministratore riferisce che ha ricevuto preventivo in merito da legale Avv. Federica Chiozzini del Foro di Bologna. Viene presentato preventivo che viene Allegato come (Allegato G).

I presenti ad unanimità concordato di affidare prossime emissioni di decreti ingiuntivi della RTA Hotel Posta ad Avv. Federica Chiozzini del Foro di Bologna, che già assiste i multiproprietari della RTA con convenzione dedicata alle Pratiche di Successioni Anagrafiche e di Eredità presso il Tavolare di Trento, insieme all'Amministratore.

#### 4. Approvazione penale del 30% per multiproprietari inadempienti.

I presenti Membri del Consiglio di Comunione ad unanimità chiedono all'Amministratore che provveda a conteggiare allo stato del 31.12.2024 per i multiproprietari inadempienti e morosi una penale del 30% di quanto dovuto, come era già previsto nello Statuto G.N. 2645 originario del Complesso Turistico Alberghiero – Bagaglino Hotel Posta R.T.A. che venga conteggiata nei riparti economici e saldi quote annuale dei multiproprietari al 31.12.2024.

L'Amministratore ne prende atto e conferma che procederà secondo le direttive e volontà del Consiglio di Comunione della RTA Hotel Posta.

#### 5. Approvazione Quota Annuale Multiproprietari Tenuta della Contabilità.



L'Amministratore riferisce che è necessario, venga approvata una quota annuale di euro 40,00/multiproprietario per la tenuta della contabilità di ciascun multiproprietario. Tale quota annuale è indispensabile per sostenere le attività amministrative e la disponibilità di cassa della Comunione RTA, considerato le attuali minori entrate dal canone di locazione, imputabili alla società di gestione GIGLIO srl. Ribadendo che le attività amministrative sono gravate da una mole di attività inaudita specialmente in assistenza alle posizioni di decreti ingiuntivi, (pagamenti PA, notifiche UNEP – Ufficiali Giudiziari, ecc...) oltre che la corretta fascicolazione di tutti i documenti per ciascun multiproprietario I.M.I.S. di Tributi Erariali e anche in casi come quelli attuali straordinari di ulteriori ricerche anagrafiche per riuscire a contattare e notificare al singolo multiproprietario, proprietario del singolo "diritto reale", ma irreperibile e irrintracciabile: (Ricerche anagrafiche A.I.R.E. per residenti all'estero, nuove notifiche ad eredi per multiproprietari deceduti, richiesta ai Comuni di residenza e/o di nascita, richiesta agli stessi Certificati di Morte, Messi Comunali per accertare la veridicità dello stato di residenza, ecc...). L'Amministratore comunica che tale introduzione di quota annuale di comunque lieve e sostenibile entità, permette e costituisce fondamento per sostenere il sistema gestionale-contabile principale e fondamentale ai fini di archiviazione, accertamento e catalogazione documentale della gestione amministrativa di tutta la Residenza del Complesso Turistico Alberghiero.

I presenti chiedono di rinviare il presente punto all'o.d.g. alla prossima assemblea.

#### 6. Varie ed Eventuali

L'Amministratore comunica che in data di martedì 24 settembre 2024, ha ricevuto email da Avv. Luna Fiorentina Panteca, la quale riferisce sviluppi circa la natura di contenzioso IMIS 2016-2017 con il Comune di Pinzolo inviata all'ex Amministratore, di cui udienza già fissata in Commissione Tributaria per il giorno 07.10.24.


I PRESENTI autorizzano l'Amministratore a conferire quanto prima con il Comune di Pinzolo, affinché possa essere trovata una risoluzione alla problematica.




I lavori di assemblea si concludono alle ore 13:00.

Il presidente saluta tutti i presenti e ringrazia della partecipazione.

Firma Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giovanni Berti', written in a cursive style.

Firma Segretario

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giovanni Ricci', written in a cursive style.